



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 122 del 22/11/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' IN LOC. CAMPUS DE ARGIOLAS, AREA DEL TECNOCASIC, LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI PULA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con prot. 41166 del 15/11/2024, è stata inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, una richiesta di emissione di ordinanza per la modifica alla circolazione in Località Campus de Argiolas, area Tecnocasic, per la realizzazione di una bretella al fine di consentire la demolizione definitiva di un tratto della vecchia strada e la realizzazione del nuovo asse principale, a far data dal 19/11/2024, con deviazione del traffico sulla bretella realizzata a tal fine, come indicato nell'elaborato grafico allegato.

CONSIDERATO che l'emissione dell'ordinanza per la prosecuzione dell'opera si rende necessario modificare la circolazione in Località Campus de Argiolas, area Tecnocasic, al fine di realizzare una bretella e consentire la demolizione definitiva di un tratto della vecchia strada con contestuale realizzazione del nuovo asse principale, a far data dal 19/11/2024;

CONSIDERATO che Anas provvederà alla chiusura di una strada comunale e per consentire la realizzazione di un nuovo asse e la deviazione del traffico veicolare verrà sulla bretella realizzata a tal fine, come indicato nell'elaborato grafico allegato.

VISTI

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 1/02/2024;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla richiesta che individua il tratto sul quale Anas provvederà alla chiusura definitiva con le relative deviazioni del traffico veicolare sulla bretella limitrofa;

Visto il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di chiusura della strada, il 18/11/2024;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria interdire la circolazione veicolare nel tratto indicato in oggetto a far data dalla emissione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito.



ORDINA

La modifica alla circolazione in località Campus de Argiolas, area Tecnocasic, al fine di consentire ad ANAS SPA, la realizzazione di una bretella con contestuale demolizione definitiva di un tratto della vecchia strada e la realizzazione del nuovo asse principale. Il traffico veicolare verrà deviato sulla bretella realizzata da ANAS, come indicato nell'elaborato grafico allegato.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso:**
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra



- albo pretorio

sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia